r.g.v.g. 90/2026

Tribunale di Roma

Ufficio del Giudice del registro delle imprese tenuto dalla

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma

Il giudice del registro delle imprese, in persona del dott. Stefano Iannaccone;

letto il ricorso ex art. 2189 c.c. depositato dalla ASD con il quale è stato chiesto di ordinare al Conservatore del Registro delle imprese presso la CCIAA di provvedere all'iscrizione dell'atto notarile di trasformazione della predetta associazione in società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata;

letta la nota depositata dal Conservatore del Registro delle imprese;

ha emesso il seguente

DECRETO

Con istanza del 24/11/2025 il notaio Valerio Tirone, nell'interesse della ASD ha chiesto al Conservatore del registro delle imprese l'iscrizione dell'atto a mezzo del quale detta associazione non riconosciuta era stata trasformata in Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata.

Detta istanza è stata rifiutata dal Conservatore del Registro delle imprese sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, da tempo affermato da questo Tribunale, secondo il quale le ipotesi di trasformazione eterogenea da e in società di capitali, tipizzate dagli artt. 2500 septies e 2500 octies c.c., costituirebbero un *numerus clausus*, non potendosi fare ricorso ad un'applicazione estensiva o analogica di dette disposizioni.

Avverso detto rifiuto ha proposto ricorso la suddetta associazione chiedendo al Giudice del Registro di ordinare l'iscrizione dell'atto ai sensi dell'art. 2189 c.c..

A fondamento della propria domanda la ricorrente ha dedotto, in primo luogo, che il rifiuto opposto dal Conservatore, al netto di ogni considerazione in ordine al merito della decisione, sarebbe illegittimo in quanto adottato in violazione dell'art. 20, comma 7 bis, del Decreto Legge n. 91 del 24/06/2014 convertito con Legge n. 116 dell'11/08/2014, a norma del quale sarebbe previsto, in deroga all'art. 2188 c.c., l'obbligo del Conservatore del Registro di procedere all'iscrizione immediata dell'atto, senza preventiva verifica della sussistenza delle condizioni di legge, qualora l'iscrizione sia richiesta, come nel caso di specie, sulla base di un

Firmato Da: STEFANO IANNACCONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5f98af8a67db628649daa9e16d8ec9fe

atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, salva in ogni caso la possibilità di procedere alla successiva cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2191 c.c. ove ne dovessero ricorrere i presupposti.

Quanto al merito, la ricorrente ha lamentato che l'orientamento richiamato dal Conservatore a fondamento del rifiuto di iscrizione sarebbe stato inaugurato da un provvedimento (Trib. Roma 20/07/2017 decreto n. 5403) vertente su una fattispecie significativamente diversa da quella oggetto del presente giudizio, avendo in quell'occasione il Tribunale di Roma affermato l'inammissibilità della trasformazione eterogenea regressiva da società di capitali in liquidazione in trust liquidatorio.

Le differenze tra le due fattispecie in commento sarebbero, sempre ad opinione della ricorrente, obiettivamente evidenti, atteso che l'operazione straordinaria censurata dal Tribunale di Roma con il provvedimento del 2017 avrebbe determinato, a differenza di quella posta in essere dall'odierna ricorrente, "*il radicale cambiamento della causa del contratto sociale ed il passaggio da una società di capitali ad un soggetto giuridicamente in nessun modo assimilabile ad un ente giuridico*", in tal modo attuando "*una trasformazione eterogenea regressiva gravemente incidente sui diritti dei terzi e radicalmente difforme dalle finalità perseguite dall'istituto della trasformazione di cui agli artt. 2498 e ss. e tale da determinare sostanziali elusioni dei procedimenti che sovrintendono la fase liquidatoria di una società, a tutela della par condicio creditorum e della trasparenza richiesta per la fase di scioglimento e liquidazione delle società di capitali*" (cfr. ricorso pag. 5).

Da ultimo, ha rappresentato la recente emersione di due pronunce, una di merito ed una di legittimità, che avrebbero affermato – la prima espressamente e la seconda implicitamente – l'ammissibilità della trasformazione eterogenea progressiva di un'associazione non riconosciuta in società di capitali. Tali pronunce si porrebbero nel solco tracciato da ampia parte della dottrina nonché da uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato e da un parere reso dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili del Triveneto dell'ottobre 2024.

A seguito dell'iscrizione della causa a ruolo è stata chiesta al Conservatore una nota informativa, a mezzo della quale questi ha sostanzialmente ribadito la perdurante adesione di questo stesso Tribunale, anche in epoca più recente, all'orientamento criticato dal ricorrente.

Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito indicate.

La decisione del ricorso proposto dalla ASD richiede la valutazione della legittimità di operazioni di trasformazione eterogenea progressiva da ente non societario in società di capitali al di fuori delle ipotesi tipizzate dall'art. 2500 octies c.c..

Come correttamente rilevato dal Conservatore del Registro delle imprese – e per la verità

Firmato Da: STEFANO IANNACCONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5f98af8a67db628649daa9e16d8ec9fe

riconosciuto dallo stesso ricorrente – in passato questo Tribunale ha reiteratamente affermato il principio di tassatività delle ipotesi di trasformazione eterogena previste dagli artt. 2500 septies e 2500 octies c.c., rispettivamente per i casi di trasformazione regressiva e progressiva.

Siffatto orientamento, pur in origine formatosi in relazione alla peculiare fattispecie della trasformazione regressiva di una società a responsabilità limitata in liquidazione in trust liquidatorio, è stato successivamente applicato anche in tema di operazioni sostanzialmente sovrapponibili a quella oggetto del presente giudizio.

Ciò posto, ritiene il Tribunale, anche alla luce della giurisprudenza di merito e di legittimità di successiva formazione nonché delle argomentazioni emerse in seno all'ampio dibattito dottrinale afferente il tema oggetto di causa, di dover parzialmente superare detto orientamento nei termini e per le ragioni di seguito precisati.

Le argomentazioni sulle quali questo Ufficio ha in passato affermato il principio di tassatività delle fattispecie contemplate dagli artt. 2500 septies e 2500 octies c.c. sono sostanzialmente fondate, in primo luogo, sul dato letterale della norma. A tal riguardo è stato rilevato che "*il legislatore, pur in presenza di un ampio dibattito sul punto già esistente prima della riforma del diritto societario ha previsto che sia l'art. 2500 septies c.c. che l'art. 2500 octies c.c. si articolino in una elencazione di casi ben definiti e tra di loro non esattamente speculari, non appena si consideri come la trasformazione eterogenea progressiva sia possibile solo da associazioni riconosciute ma non da associazioni non riconosciute che invece possono procedere a trasformazione eterogenea regressiva. Già tale scelta normativa, nell'ambito di un capo relativo alla trasformazione cioè ad un istituto di per sé eccezionale, induce a ritenere che il legislatore abbia voluto escludere, al di fuori dai casi espressamente regolamentati, che si possa procedere ad ulteriori trasformazioni*" (Trib. Roma 20/07/2017 cit.).

Ad ulteriore conforto della tesi più restrittiva è stato poi osservato che "*nelle trasformazioni eterogenee non si ha un mero mutamento della struttura organizzativa di un ente, ma l'adozione di una modificazione della stessa causa associativa e del relativo scopo dell'ente. L'eccezionalità dell'operazione costituisce, dunque, il portato della volontà del legislatore di limitare la possibilità della trasformazione eterogenea alle sole ipotesi tipiche e ritenute meritevoli di tutela, in un ponderato bilanciamento tra la tutela dell'impresa commerciale (nelle forme della società di capitali e degli enti espressamente indicati negli artt. 2500 septies ed octies c.c.) e dei soggetti che potrebbero astrattamente subire un pregiudizio, come dimostra la circostanza che il legislatore ha anche espressamente previsto i rimedi azionabili dai soggetti che potrebbero essere astrattamente pregiudicati da quell'operazione* (Trib. Roma 20/07/2017

Firmato Da: STEFANO IANNACCONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5f98af8a67db628649daa9e16d8ec9fe

cit.).

A fronte di tale orientamento restrittivo, come detto, è emersa in giurisprudenza una posizione meno rigorosa, secondo la quale "*pur in assenza di una espressa previsione (articolo 2500- octies, primo comma, c.c.), è possibile una trasformazione eterogenea da associazione non riconosciuta in società di capitali. La mancata menzione non può infatti essere sopravvalutata. Potrebbe forse sostenersi come la esclusione non sia casuale, potendo essere dovuta ad una scelta del legislatore, di minor fiducia verso le associazioni non riconosciute. Queste, infatti, hanno minori garanzie pubblicitarie e minore affidabilità contabile. Entrambi questi argomenti - appunto: minori garanzie pubblicitarie e minore affidabilità contabile - non sono tuttavia decisivi. In ordine al primo profilo, infatti, va rilevato come, trattandosi di trasformazione in società di capitali, vi è la necessità dell'atto pubblico e della pubblicità relativa, in quanto società di capitali. Si intende dire come, in caso di trasformazione, sono necessari sia gli oneri pubblicitari dell'organismo a quo, sia quelli dell'organismo ad quem (2500, comma primo e comma secondo, c.c.). Ora, nel caso di specie, se gli oneri pubblicitari (e la sicurezza pubblicitaria relativa) dell'organismo a quo sono effettivamente quasi inesistenti, comunque, vi sarà tutta la ritualità della società di capitali (atto pubblico; controllo di legalità del notaio; registro imprese). Dunque, quello della certezza pubblicitaria è argomento non forte. Lo stesso dicasi per i profili contabili; infatti, non vi è dubbio che, in sede di trasformazione, si procederà a periziare il patrimonio, come è avvenuto in questo caso. Conclusivamente, deve ritenersi possibile una trasformazione eterogenea in società di capitali, anche quando sia trasformanda una associazione non riconosciuta. In ogni caso, nella ipotesi che qui si giudica sembra operare l'articolo 2500-bis c.c.*" (cfr. Trib. Bologna 16/06/2017 n. 1109).

Tale orientamento ha trovato seguito in giurisprudenza, avendo più di recente la Corte d'Appello di Roma espressamente affermato la generale ammissibilità dell'operazione di trasformazione delle associazioni non riconosciute in società di capitali in virtù di un ampliamento, in via analogica, della casistica offerta dall'art. 2500 octies c.c.. In particolare, detta pronuncia apre all'ammissibilità di detta fattispecie evidenziando "*come ormai la trasformazione, o meglio la "trasformabilità" (per mutuare la felice espressione utilizzata da un autore), costituisca un principio generale del nostro ordinamento giuridico. Il legislatore della riforma delle società di capitali ha inteso affermare, infatti, come non sussista un interesse pubblico da tutelare introducendo un divieto che impedisca a una qualsiasi organizzazione di patrimonio, di persone o comunque di beni di assumere una forma giuridica diversa, liberamente ritenuta più idonea per la loro "impresa" dagli aventi diritto. Si deve allora ritenere che*

Firmato Da: STEFANO IANNACCONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5f98af8a67db628649daa9e16d8ec9fe

l'indicazione da parte dell'art. 2500-octies c.c. degli enti che possono trasformarsi in società di capitali lasci quindi libero l'interprete di valutare se altri "enti" non menzionati da tale previsione normativa possano essere assimilati a quelli espressamente previsti" (cfr. Corte App. Roma sent. n. 4616/2022 del 05/07/2022).

Infine, concludendo l'excursus giurisprudenziale sul tema, va rilevato che la questione controversa di cui al presente giudizio è stata affrontata, seppure implicitamente, anche dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale, chiamata a pronunciarsi sulla disciplina tributaria applicabile in caso di trasformazione eterogenea da associazione non riconosciuta in società di capitali, ne ha sancito l'assoggettamento all'art. 4 co.1 lett. a) n.2 della Tariffa parte I del Dpr n. 131/1986 (cfr. Cass. Civ. 26878/2021). La pronuncia in commento, pur non esprimendosi espressamente sul tema dell'ammissibilità di detta operazione, parrebbe in ogni caso presupporla, quantomeno implicitamente.

Ciò detto, ritiene il Tribunale di dover aderire all'orientamento meno restrittivo, in tal modo rivalutando la posizione in passato assunta, almeno per quanto concerne l'ipotizzata tassatività delle ipotesi di trasformazione previste dagli artt. 2500 septies e 2500 octies c.c..

Riprendendo le argomentazioni a suo tempo addotte a fondamento di tale orientamento restrittivo, deve ritenersi senz'altro condivisibile in linea di principio che "*la previsione della trasformazione tutela in via principale l'interesse della società a compiere un profondo riassetto organizzativo nella maniera più veloce ed efficiente, mentre in questo contesto gli interessi dei creditori dei soci e dei terzi in generale divengono secondari e per questo motivo ricevono una tutela specifica e diversa rispetto a quella garantita dai rimedi ordinari*" (cfr. Trib. Roma cit.).

Tuttavia, da tale premessa non deve necessariamente inferirsi il principio di tassatività delle ipotesi di trasformazione eterogenea espressamente previste dagli artt. 2500 septies e 2500 octies c.c..

Ed invero, proprio con riferimento alla trasformazione da associazione non riconosciuta in società di capitali, appare sostanzialmente condivisibile l'assunto secondo il quale detta operazione straordinaria non presenta, per quanto attiene al tema della tutela dei creditori dei soci e dei terzi, significative differenze rispetto all'ipotesi di trasformazione di associazione riconosciuta.

Ciò in quanto nessuno dei tratti distintivi dell'associazione riconosciuta assume una rilevanza apprezzabile al punto da giustificare, in deroga al principio generale previsto dall'art. 1322 c.c., un'interpretazione restrittiva dell'art. 2500 octies c.c., ostativa ad una sua estensione analogica alle associazioni non riconosciute.

Firmato Da: STEFANO IANNACCONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5f98af8a67db628649daa9e16d8ec9fe

In particolare, quanto alla maggiore garanzia offerta da un'accertata consistenza patrimoniale dell'ente di partenza, va osservato che il ceto creditorio sarebbe in ogni caso adeguatamente tutelato dal diritto di opposizione, nonché dall'applicazione della disciplina in tema di formazione del capitale della società, a cominciare dall'obbligo di redazione di una perizia di stima ai sensi dell'art. 2500 ter co.2 c.c., dovendosene ipotizzare l'applicazione analogica al caso di specie (cfr. in tal senso Massima n.20 Consiglio Notarile di Milano del 18/03/2004, nonché in senso conforme Corte App. Roma cit.).

Né la tesi maggiormente restrittiva può dirsi giustificata dal diverso regime di pubblicità cui sono sottoposte le associazioni riconosciute.

Ciò per due ordini di ragioni. In primo luogo, come già affermato dal Tribunale di Bologna con la pronuncia summenzionata "*in caso di trasformazione, sono necessari sia gli oneri pubblicitari dell'organismo a quo, sia quelli dell'organismo ad quem (2500, comma primo e comma secondo, c.c.)*". Pertanto "*se gli oneri pubblicitari (e la sicurezza pubblicitaria relativa) dell'organismo a quo sono effettivamente quasi inesistenti, comunque, vi sarà tutta la ritualità della società di capitali (atto pubblico; controllo di legalità del notaio; registro imprese)*" (cfr. Trib. Bologna cit.).

In secondo luogo, va rilevato che qualora l'esclusione delle associazioni non riconosciute dal novero degli enti menzionati dall'art. 2500 octies c.c. fosse stata motivata dal relativo regime di pubblicità, sarebbe difficilmente giustificabile la scelta di ammettere, al contempo, che la medesima operazione straordinaria possa essere attuata da consorzi con attività interna o dalle comunioni di azienda (cfr. in senso conforme Corte App. Roma cit.).

Né, infine, la non menzione dell'operazione oggetto del presente giudizio tra quelle consentite dalla novellata disciplina dell'art. 2500 octies c.c. può dirsi giustificata dalla necessità di ammettere le sole operazioni che garantiscano il rispetto del principio della omogeneità causale, non ravvisandosi, sotto tale profilo, significative differenze rispetto alle associazioni riconosciute. Peraltro, detto principio appare ormai sostanzialmente superato o quantomeno difficilmente conciliabile con la tipizzazione della trasformazione da società cooperative a mutualità non prevalente in società di capitali ai sensi dell'art. 2545 decies c.c. (cfr. Tribunale di Napoli 07/04/2021 sul superamento del principio dell'omogeneità causale).

Portando a sintesi le considerazioni che precedono, deve ritenersi che il legislatore della riforma societaria del 2003, nello stilare l'elenco delle operazioni ammesse, non avesse necessariamente inteso affermare il principio di tassatività di tali fattispecie. La puntuale elencazione di queste ultime può dirsi piuttosto funzionale, per un verso, a superare i preesistenti dubbi interpretativi in ordine all'ammissibilità delle ipotesi di trasformazione

Firmato Da: STEFANO IANNACCONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5f98af8a67db628649daa9e16d8ec9fe

ritenute più significative e, al contempo, ad offrire all'interprete dei modelli legali di riferimento sulla base dei quali valutare, entro i limiti posti dall'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, l'eventuale ammissibilità di analoghe operazioni di trasformazione eterogenee progressive o regressive che interessino enti non societari.

Peraltro, detto assunto appare conforme anche alla *voluntas legis* esplicitata dalla relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

A tal proposito osserva il Tribunale che è senz'altro vero che la stessa relazione, nell'introdurre il tema delle modifiche apportate alla disciplina della trasformazione, ha precisato che «*L'art. 7 della Legge Delega detta alcuni principi fondamentali, quali : "semplificare e precisare il procedimento...; disciplinare possibilità, condizioni e limiti delle trasformazioni... eterogenee...; introdurre disposizioni dirette a semplificare e favorire la trasformazione delle società di persone in società di capitali*». Ed in tale prospettiva un'interpretazione restrittiva degli artt. 2500 septies e 2500 octies c.c. avrebbe senz'altro il pregio di "*precisare* […] *condizioni e limiti delle trasformazioni eterogenee*" superando efficacemente tutti i problemi interpretativi sorti fino ad allora e che il legislatore della riforma si proponeva di risolvere.

Tuttavia, è altrettanto vero che la stessa relazione dà conto di un mutato approccio all'istituto della trasformazione degli enti, rilevando che "*esigenze di economia degli atti negoziali rendono opportuno consentire tali operazioni e cioè un unico procedimento di trasformazione con un unico passaggio e la conservazione in capo all'ente risultante dei diritti e obblighi dell'ente trasformato; ciò anche in aderenza a recenti orientamenti, anche giurisprudenziali, che hanno affermato sostanzialmente la trasformazione come strumento generale di risoluzione dei conflitti nelle operazioni di cambiamento della forma giuridica delle imprese*".

Una simile dichiarazione di intenti da parte dello stesso legislatore legittima un mutamento di prospettiva che, in termini più generali, aveva poi trovato riscontro anche nella giurisprudenza amministrativa, avendo il Consiglio di Stato rilevato che "*dopo le modifiche introdotte al codice civile dalla riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. n. 6 del 2003, la trasformazione di enti collettivi è un istituto di carattere generale*" (Cons. Stato, Sez. V, 21/23 ottobre 2014, n. 5226, seppur resa in tema di ammissibilità della trasformazione da associazione in fondazione, fortemente dibattuta prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017).

Vero è che, come pure in passato affermato da questo Tribunale con il più volte menzionato decreto n. 5403 del 20/07/2017 – a mezzo del quale era stata esclusa l'ammissibilità della trasformazione di una società di capitali in liquidazione in trust liquidatorio –, il principio di

Firmato Da: STEFANO IANNACCONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5f98af8a67db628649daa9e16d8ec9fe

economia degli atti negoziali non può essere dilatato al punto da legittimare la pretermissione di passaggi intermedi preposti anche e soprattutto alla tutela di terzi e, in quanto tali, non rimessi alla libera disponibilità delle parti.

Tuttavia, una simile esigenza di tutela non si ravvisa nel caso di specie, soprattutto ove si tenga conto della pacifica ammissibilità di una trasformazione eterogenea partendo da enti che, per un aspetto o per l'altro, sono connotati dalle medesime criticità e/o lacune proprie dell'associazione non riconosciuta.

In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene il Tribunale di dover accogliere il ricorso proposto dalla ASD e conseguentemente ordinare al Conservatore del Registro delle imprese l'iscrizione dell'atto notarile di trasformazione del 03/11/2025 a rogito Notaio Valerio Tirone (Rep. 57906 Racc. 24547).

Resta assorbita l'ulteriore doglianza di parte ricorrente con la quale è stata lamentata la violazione dell'art. 20, comma 7 bis, del Decreto Legge n. 91 del 24/06/2014 convertito con Legge n. 116 dell'11/08/2014.

P.Q.M.

visto l'art. 2189 c.c., accoglie il ricorso e per l'effetto ordina l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto notarile di trasformazione del 03/11/2025 a rogito Notaio Valerio Tirone (Rep. 57906 Racc. 24547).

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Roma, 14/10/2026

Il Giudice del registro delle imprese

Dott. Stefano Iannaccone

Firmato Da: STEFANO IANNACCONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5f98af8a67db628649daa9e16d8ec9fe